Università degli Studi di Messina
Prot. n. 21434
Del 15 / 4 / 2010
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 9 / 2010

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Ai Dirigenti:
Direzione Personale e AA.GG.
Direzione UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio

Ai Coord. Resp. Delle Direzioni
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Documento unico di regolarità contributiva

Con riferimento all'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per ogni contratto pubblico, a prescindere dall'importo della spesa e dalla circostanza che la scelta sia avvenuta tramite procedura aperta, ristretta o negoziata, con o senza bando di gara, al fine di aggiornare le SS.LL. sulle ultime indicazioni normative e interpretative sull'argomento, si riporta qui di seguito, con alcune modifiche, evidenziate dal testo in corsivo,il contenuto della circolare, di pari oggetto, del Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, che tratta l'argomento in maniera molto completa, chiara ed articolata.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e' il certificato che attesta contestualmente la regolarità di una operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) per quanto concerne i versamenti dei contributi dovuti all'INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese, datori di lavoro nell'edilizia), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC va richiesto per tutti i datori di lavoro – imprese o lavoratori autonomi – nell'ambito delle procedure di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture ed e' disciplinato da un complesso di fonti normative, fra cui si segnalano l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di

rapporti di lavoro a tempo parziale), gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il d.m. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, sia per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), oltre numerose circolari ministeriali, INPS, INAIL e Cassa Edile.

Dopo la conversione in Legge del Decreto Anticrisi – artt. 16 e 16bis D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - la circolare INAIL, prot.600010.04.02.2009.0002724 del 04/02/2009, ribadisce che "l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti". Le Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio il Durc e possono farlo attraverso strumenti informatici.

In sintesi, il documento unico di regolarità contributiva DURC e' necessario ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, forniture e servizi e per procedere al pagamento delle fatture (stati di avanzamento, saldo finale ecc) emesse dagli appaltatori, nonché per la verifica dell'idoneità tecnica delle imprese esecutrici di lavori ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto l'amministrazione appaltante, al momento della verifica della dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'appaltatore in sede di presentazione di offerta, avrà cura di richiedere il DURC dell'aggiudicatario e dovrà farlo esclusivamente in via telematica collegandosi al portale denominato "sportello unico previdenziale".

Il Ministero del Lavoro rispondendo ad uno specifico quesito dell'Università di Sassari, con interpello n.10/2009, ha avuto modo di chiarire che **il DURC deve essere acquisito, da parte delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, quindi, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.**

Il MIUR fino al momento su questo importante adempimento non si è pronunciato.

Assume rilievo fondamentale la nota del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 7 maggio 2009, indirizzata a tutte le Ragionerie Territoriali. **La nota in questione, conferma l'obbligatorietà del DURC per tutti i fornitori che contrattano con la P.A., anche per gli acquisti di modesta entità.** La stessa nota, però, non chiarendo qual è l'importo al di sotto del quale la fornitura deve considerarsi di modesta entità, si limita a stabilire che per le forniture di modesta entità (nei confronti dei soggetti contraenti con l'amministrazione, in luogo del DURC) è possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera p) del DPR. n.445/2000.

Da questo stato di indeterminatezza **possiamo ritenere che l'importo minimo potrà essere ragionevolmente considerato quello dei 1.000 euro.**

Per quanto riguarda inoltre i contenuti del DURC e, in particolare, gli effetti e le conseguenze dell'esito positivo o negativo della certificazione, si raccomanda di prendere visione delle istruzioni e delle "info" contenute nel

portale sportello unico previdenziale. Il sistema dispone, altresì, di recapiti per l'assistenza e di un call center con numero verde.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti in ambito di affidamento di incarichi a collaboratori esterni/ lavoratori autonomi, si precisa che il DURC e' richiesto qualora si ricada nella fattispecie del contratto di appalto di servizi propriamente detto (ad esempio servizi di progettazione e direzione lavori) nell'ambito del quale operino imprese e/o lavoratori autonomi, artigiani o meno, ancorché privi di dipendenti, mentre non è richiesto qualora si verta nell'ipotesi di contratto di prestazione d'opera, anche di natura intellettuale, (artt 2222 e ss.del codice civile) autorizzato e conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6 del dlgs 165/01 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Riguardo la validità temporale del Durc, si segnala un nuovo orientamento a favore della validità trimestrale del documento. Infatti, il Tar Puglia-Lecce, sez. III, nella sentenza del 16.10.2009 n. 2304 ha affermato che "la validità del DURC negli appalti è di tre mesi in forza della norma primaria di carattere generale – idonea a garantire uniformità nel settore degli appalti pubblici e privati – di cui all'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005, convertito dalla Legge n. 51/2006, né in senso contrario può invocarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 7 del D.M. 24 ottobre 2007 che ictu oculi prevede la validità mensile di tale certificato esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro". Questo orientamento è stato recepito anche dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha effettuato, nella determinazione n. 1/2010 (punto n. 11) nuove valutazioni sull'efficacia del Durc, aderendo all'orientamento del TAR e modificando quanto sostenuto nel precedente parere n. 31 dell'11.03.2009.

In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l'acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa.

Si ricorda, infine, cha la procedura per la richiesta del DURC è telematica, attraverso il sito www.sportellounicoprevidenziale.it. Ogni Dipartimento (o altro Centro con autonomia di spesa) di questo Ateneo, se sprovvisto, può chiedere codice utente e password per l'accesso all'area riservata alle stazioni appaltanti recandosi presso una qualsiasi struttura territoriale INAIL/INPS/Casse Edili con il modello di richiesta - che si allega - debitamente compilato e firmato dal Magnifico Rettore (scaricabile anche dal sito www.sportellounicoprevidenziale.it).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Cassa Edile

Alla Sede Inail/Inps/Cassa Edile di _____

Richiesta del CODICE DI ACCESSO
al servizio telematico D.U.R.C.

La sottoscritta STAZIONE APPALTANTE richiede l'assegnazione del codice di accesso al servizio telematico D.U.R.C. ed a tal fine comunica i seguenti dati:

DENOMINAZIONE	

(indicare la Ragione Sociale, ad es. Comune di……,)

CODICE FISCALE	

(indicare il codice fiscale della Stazione Appaltante)

Con sede legale in	

(indicare l'indirizzo completo - Via/Piazza, cap, comune, provincia)

Sede/Circoscrizione/Ufficio/ Settore/Direzione/Dipartimento/ecc.	

(indicare la struttura operativa che gestisce l'appalto)

INDIRIZZO	

(indicare l'indirizzo della struttura operativa che gestisce l'appalto, - Via/Piazza, cap, comune, provincia)

INDIRIZZO E-MAIL	

Luogo e Data

_____

Firma del richiedente
(legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato)

_____